

FOGLIO INFORMATIVO LEASING STRUMENTALE

PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI STRUMENTALI PER CLIENTI NON CONSUMATORI Aggiornato al 01/07/2025

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel: +39 041 5027511 - Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International e all'Associazione Italiana Leasing.

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende, ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Ai fini del prodotto offerto, per “beni strumentali” si intende ogni bene mobile, materiale o immateriale, ivi inclusi i Beni Tecnologici (come definiti di seguito), strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione degli “autoveicoli” come definiti dall'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”).

Per “Bene Tecnologico” si intende ogni apparecchio/apparecchiatura, strumento/strumentazione, attrezzatura, apparato, congegno, equipaggiamento, sistema e/o dispositivo comprensivo di elementi accessori e dei relativi componenti classificabile

come “hardware” e/o “software” c.d. operativi (quali ad es. il pacchetto Windows), concesso/i in locazione finanziaria per lo svolgimento di attività di impresa o professionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella definizione di Beni Tecnologici fotocopiatrici, elaboratori (PC), server, storage, routers, scanner, fax, stampanti, centralini telefonici, PC portatili/notebook, sistemi fotografici, Tablet e Smartphone e altri beni simili.

RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tipologia di operazione

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo è destinato:

- alle persone giuridiche (società);
- alle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale (non “consumatori” secondo la definizione nella “LEGENDA”);
- agli enti senza finalità di lucro;
- alle micro imprese, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo non è destinato ai “consumatori” (vedasi la definizione nella “LEGENDA”).

Locazione finanziaria a tasso fisso

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l'importo delle singole rate.

Locazione finanziaria a tasso variabile

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso variabile: il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Principali rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale il Cliente si assume, tra gli altri:

- l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;
- l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, il rischio di indennizzo in favore del concedente in caso di revocatoria dell'atto di compravendita del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti;
- i rischi inerenti la facoltà del Concedente di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto diverse dal tasso, dandone comunicazione con due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

Sul piano economico e finanziario il Cliente si farà altresì carico, ad esempio:

- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- nel caso di locazione a tasso variabile in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), del rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri. Qualora l'indice Euribor risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;
- nel caso di locazione a tasso fisso, del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro;
- qualora il Bene scelto dall'Utilizzatore sia acquistato in valuta diversa dall'Euro, del rischio connesso al cambio valuta. Il Cliente sarà chiamato a far fronte ad ogni eventuale variazione del prezzo del bene derivante dall'oscillazione della valuta intervenuta tra la data di stipula del contratto ed il momento in cui Banca Ifis S.p.A. sarà chiamata a pagare il prezzo al fornitore. Resteranno altresì a carico dell'Utilizzatore gli eventuali costi doganali, ove applicabili.

Assicurazioni obbligatorie

Il contratto di locazione finanziaria è condizionato alla stipula di una copertura assicurativa dei Beni concessi in locazione finanziaria con i seguenti requisiti minimi: l'assicurazione deve coprire i danni totali e parziali derivanti da furto e incendio (cd. polizza Furto e Incendio) per l'intero valore del Bene indicato nelle condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria.

Tale copertura assicurativa dovrà essere valida ed efficace per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d'acquisto.

Il cliente, se previsto dall'offerta del concedente, potrà aderire facoltativamente ad una copertura assicurativa più estensiva per danni materiali e diretti ai beni concessi in locazione finanziaria (cd. All Risk), come proposta dalla concedente nella sezione "Servizi accessori" del presente Foglio Informativo.

In alternativa alla suddetta copertura assicurativa All Risk, il cliente sarà tenuto comunque a garantire una copertura Furto e Incendio ai beni concessi in locazione. Tale copertura potrà essere acquistata presso una primaria compagnia di assicurazioni, di gradimento del concedente e dovrà prevedere un apposito vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al concedente.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LEASING

Sale & Lease Back

Con il contratto di Sale and Lease Back (vendita con leasing di ritorno), un Cliente vende un proprio bene ad una banca o un intermediario finanziario, il quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria al medesimo Cliente verso il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il Cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito. La funzione dell'operazione è quella di autofinanziamento delle imprese che consente a queste ultime di smobilizzare i capitali già investiti per ottenere un'immediata disponibilità di liquidità per perseguire nuovi progetti industriali.

LEASING AGEVOLATO

Locazione finanziaria con agevolazione "Nuova Sabatini".

L'agevolazione "Nuova Sabatini" è stata introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e consiste in una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese ("PMI"), volta a favorire l'accesso al credito delle stesse, attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. Gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi dotati di autonomia funzionale e che siano attinenti all'attività produttiva svolta dall'impresa.

Con la pubblicazione del Decreto interministeriale 22 aprile 2022 ("Decreto") e della relativa Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 ("Circolare"), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha esteso l'applicabilità dell'agevolazione anche per programmi d'investimento relativi ad "*investimenti green*", aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale.

Per beneficiare dell'agevolazione in caso di "*investimenti green*", il legale rappresentante o il procuratore della PMI beneficiaria, dovrà dichiarare:

- il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C della Circolare; o, in alternativa,
- che i beni sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C della Circolare, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.

L'agevolazione "Nuova Sabatini" è concessa alla PMI dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli “investimenti in beni strumentali”
- 3,575% per gli “investimenti 4.0” e per gli “investimenti green”.

Per “investimenti 4.0” si intendono quelli elencati negli allegati 6/A e 6/B della Circolare, consultabili al seguente link <https://www.mise.gov.it/it/normativa/circolariNuovaSabatini>.

Il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, è erogato alla PMI in quote annuali secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma di investimento. Le PMI sono tenute a completare il programma d’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni o, qualora previsto, di collaudo dei beni.

L’agevolazione può essere concessa solo se il contratto di leasing finanziario ha le seguenti caratteristiche: i) durata massima di 5 anni decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva (qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni, la durata massima decorre dalla consegna dell’ultimo bene ammissibile o dalla data di collaudo, se successiva); ii) importo non inferiore a Euro 50.000 e non superiore al 100% dell’importo del programma di investimento, nell’ambito del limite massimo di Euro 4.000.000 per impresa, considerando l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano scaduti i termini di durata comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti ad ogni modo entro i limiti dell’importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia.

Al fine di poter beneficiare del contributo, la PMI deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l’opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell’agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l’esercizio da parte dell’Utilizzatore dell’opzione di acquisto: in tale ipotesi, l’Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l’opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

La PMI dovrà presentare alla banca, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza dell’investimento alle previsioni di legge. La domanda di agevolazione dovrà essere compilata dalla PMI, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” della piattaforma informatica dedicata alla misura di cui al seguente link <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

Locazione finanziaria con provvista BEI

La locazione finanziaria potrebbe beneficiare della provvista BEI concessa sulla base della convenzione stipulata fra la Banca e la Banca Europea per gli Investimenti (“BEI”).

In generale, il sostegno della BEI è destinato a favore delle microimprese, piccole imprese e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole – medie imprese (“PMI”), con sede in Italia, economicamente e finanziariamente sane, ed è finalizzato a finanziare le iniziative per l’“Innovazione” nell’ambito del “Piano Nazionale Transizione 4.0” promosso dal Governo Italiano. La provvista BEI comporta un vantaggio finanziario per il Cliente che beneficia di tale sostegno. La locazione finanziaria con provvista BEI è offerta esclusivamente per operazioni con durata minima di 24 mesi.

In considerazione di ciò, la locazione finanziaria di durata di almeno 24 mesi di beni strumentali per l’“Innovazione” compresi nel Piano Nazionale Transizione 4.0, potrebbe usufruire della provvista messa a disposizione della Banca da parte di BEI e, per effetto, beneficiare di un vantaggio finanziario riflesso sul tasso di interesse che ammonta a 25 (venticinque punti base per anno, rispetto al tasso di interesse annuale che la Banca applicherebbe al finanziamento senza la partecipazione della BEI. La Banca, al ricevimento della conferma da parte di BEI dell’ammissibilità del contratto di locazione finanziaria alla provvista BEI, provvederà a rimborsare al Cliente l’imposta di bollo corrisposta ai sensi di quanto previsto dal Dpr. 642/72.

Settori esclusi

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare della provvista BEI i Clienti la cui attività principale, da intendersi come l’attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del Cliente, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti, rientri in uno dei seguenti settori:

- coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; - coltivazione di colture agricole non permanenti; - estrazione di minerali da cave e miniere (ad eccezione dell'estrazione di pietra, sabbia e argilla, pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra gesso, creta e ardesia, ghiaia, sabbia, argille e caolina) e attività dei servizi di supporto all'estrazione o di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale e per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali; - industrie alimentari; - industria del tabacco; - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; - fabbricazione di prodotti chimici; - fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie; - fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost); - fabbricazione di altri prodotti chimici; - metallurgia; - produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari; - trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio); - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); - fabbricazione di altri mezzi di trasporto; - produzione di veicoli militari da combattimento; - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; - produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; - produzione di energia elettrica; - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; - raccolta di rifiuti; - raccolta dei rifiuti pericolosi solidi e non solidi; - trattamento e smaltimento dei rifiuti; - trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi; - trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi; - costruzione di edifici; - sviluppo di progetti immobiliari; - commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli); - commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; - commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; - commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli); - commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati; - trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; - trasporto mediante condotte; - trasporto mediante condotte di gas; - trasporto marittimo e per vie d'acqua; - trasporto aereo; - trasporto aereo di merci e trasporto spaziale; - magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;	- fondi comuni di investimento monetario; - istituti di moneta elettronica (imel); - cassa depositi e prestiti; - attività delle società di partecipazione (holding); - società fiduciarie, fondi e altre società simili; - altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - altre attività creditizie; - altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - attività di intermediazione mobiliare; - attività di factoring; - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); - assicurazioni; - assicurazioni sulla vita; - assicurazioni diverse da quelle sulla vita; - riassicurazioni; - fondi pensione; - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; - attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - amministrazione di mercati finanziari; - attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci; - altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione; - valutazione dei rischi e dei danni; - attività di agenti e mediatori di assicurazioni; - altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione; - attività di gestione dei fondi; - attività immobiliari; - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri; - affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing; - attività immobiliari per conto terzi; - attività di mediazione immobiliare; - gestione di immobili per conto terzi; - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; - amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale; - attività generali di amministrazione pubblica; - regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali (esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria); - regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione delle attività economiche; - servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche; - affari esteri; - giustizia ed attività giudiziarie; - assicurazione sociale obbligatoria; - attività di organizzazioni associative; - attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; - attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro; - attività di organizzazioni associative professionali; - attività dei sindacati di lavoratori dipendenti;
--	--

- attività di supporto ai trasporti; - attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri; - gestione di centri di movimentazione merci (interporti); - attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; - attività dei servizi connessi al trasporto aereo; - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - intermediazione monetaria; - attività delle banche centrali; - altre intermediazioni monetarie; - intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali;	- attività di altre organizzazioni associative; - attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto; - attività dei partiti e delle associazioni politiche; - attività di altre organizzazioni associative nca; - attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; - produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; - produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; - produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; - organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
--	---

Nel caso di Clienti operanti in più di un settore, deve essere ammissibile la loro attività principale. Per attività principale s'intende l'attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del Cliente, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.

A fini di chiarezza si precisa che, a prescindere dai codici ATECO delle imprese collegate o associate appartenenti allo stesso gruppo di società, non sono ammissibili a beneficiare della provvista BEI le società di partecipazione finanziaria la cui unica attività economica è la detenzione e gestione di portafogli di partecipazioni azionarie e/o investimenti in altre società.

Non sono ammissibili alla provvista BEI, inoltre, i Clienti che svolgono una delle seguenti attività, anche se non costituente attività principale:

1. che comportano la limitazione di diritti e libertà individuali delle persone oppure la violazione dei diritti umani, come ad esempio:

- carceri e centri di detenzione di qualunque tipo (ad esempio istituti di correzione o stazioni di polizia con strutture detentive); e
- qualunque attività notoriamente collegata, in maniera diretta o indiretta, allo sfruttamento del lavoro forzato (magari con conseguenze dannose) o al lavoro minorile dannoso, quali definiti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) in materia.

2. inaccettabili dal punto di vista climatico e ambientale:

- qualunque attività che comporti un degrado, una conversione o una distruzione significativi di habitat a rischio;
- conversione di foreste naturali in piantagioni; sono inclusi anche i boschi irrigui, il disboscamento, l'abbattimento o il degrado (anche sotto forma di relativa concessione) di foreste tropicali naturali o comunque di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla regione di ubicazione, nonché l'acquisto di apposite attrezzature di disboscamento;
- metodi di pesca non sostenibili (come la pesca con reti da posta derivanti in ambiente marino con reti di lunghezza superiore a 2,5 km e la pesca con esplosivi);
- sfruttamento di giacimenti minerari sui fondali marini; e
- attività estrattive riguardanti minerali o metalli provenienti da zone di conflitto.

3. vietate dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali ratificati dall'UE:

- sono inclusi, nella loro totalità, i prodotti o le attività vietati o comunque in fase di progressivo abbandono sul piano internazionale, anche per quanto concerne la produzione o il commercio di prodotti contenenti PCB, la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di fibre di amianto, la produzione, l'utilizzo o il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di altre sostanze vietate o comunque in fase di progressivo abbandono sul piano internazionale, anche per quanto concerne prodotti farmaceutici, pesticidi/diserbanti, prodotti chimici, e altre sostanze pericolose, il commercio di mercurio o di suoi composti e di una vasta gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, la produzione, l'utilizzo o il commercio di inquinanti organici persistenti¹, la produzione o il commercio delle specie selvatiche o dei prodotti da esse derivanti di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e il trasferimento transfrontaliero di rifiuti vietato a norma del diritto pubblico internazionale;
- attività vietate dalla legislazione del paese ospitante o da strumenti giuridici internazionali ratificati dall'UE in materia di protezione delle risorse di biodiversità o del patrimonio culturale; e

¹ Sulla base della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants – POP) quale modificata nel 2009.

c. qualunque attività relativa alla deliberata emissione di organismi geneticamente modificati (OGM).

4. controversie dal punto di vista etico o morale:

- a. clonazione riproduttiva animale e umana;
- b. attività che prevedono l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e di sperimentazione, compresi l'allevamento e l'editing del genoma degli stessi;
- c. commercio sessuale nonché infrastrutture, servizi e media correlati;
- d. progetti finalizzati alla produzione, alla fabbricazione, alla trasformazione o alla distribuzione di tabacco;
- e. gioco d'azzardo e relative attrezzature, alberghi con casinò interni².

5. concernenti armi e munizioni, compresi gli esplosivi e le armi sportive, nonché attrezzature o infrastrutture per usi militari/di polizia.

Non sono infine ammissibili alla provvista BEI i Clienti le cui entrate annue derivano per oltre il 10% dalle seguenti attività:

- attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
- attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio "sale per fumatori").

Locazione finanziaria con agevolazione del Fondo di Garanzia

Il Cliente potrà richiedere, qualora sia in possesso dei requisiti per poter rientrare nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile in vigore, che il finanziamento sotto forma di locazione finanziaria venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (il "**Fondo**").

Tramite il Fondo, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese facilitandone l'accesso al credito. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei "Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013", che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di *leasing* e altri intermediari finanziari a favore di piccole e medie imprese.

L'intera normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo, include le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento del Fondo (le "Disposizioni Operative"), è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. All'interno di tale sito è altresì reperibile il Regolamento UE n. 651/2014 (C.d. "Regolamento di esenzione"), cui si rimanda anche per l'esatta definizione di PMI economicamente e finanziariamente sane (si veda art. 2 paragrafo 18), cui l'intervento del Fondo è riservato.

La garanzia può essere rilasciata in modo diretto o tramite controgaranzia. La Concedente opera con il Fondo ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione solo alla garanzia diretta ("**Garanzia Diretta**").

La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione. In caso di richiesta da parte della PMI, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche dell'operazione di locazione finanziaria. La valutazione in ordine all'ammissibilità al Fondo comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% dell'ammontare della operazione di locazione finanziaria, per operazioni di investimento per imprese rientranti nelle fasce di rating da 1 a 4 del modello di valutazione del Fondo. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal Cliente prima della decorrenza del piano di ammortamento. Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale delle normative applicabili al Fondo, la Concedente può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie: personali (fideiussione o patronage), bancarie e assicurative. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo per il Cliente di pagare una commissione *una tantum*, secondo quanto meglio dettagliato nella successiva sezione relativa alle condizioni economiche applicabili. La Garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito alle Microimprese, con ulteriori casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto).

² I progetti non direttamente incentrati sul gioco d'azzardo sono esclusi se oltre il 10% delle entrate annuali è comunque generato dallo stesso.

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi. In particolare, per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare la Garanzia Diretta non sarà efficace qualora il bene oggetto del finanziamento non sia consegnato al Cliente entro 9 mesi dalla data di delibera di ammissione della garanzia ovvero, qualora non sia stato versato nel suddetto termine l'importo dovuto al soggetto fornitore del Bene.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente, la concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione della Garanzia Diretta o che comportino modifiche del contratto di locazione finanziaria, delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso del Concedente, salvi i diritti previsti dalla legge.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato - tra l'altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "Tasso" concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Tasso leasing

Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: *"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi"*.

Parametri di indicizzazione del tasso (Tasso Variabile)

Nel caso in cui nelle Condizioni Particolari di contratto sia previsto un "Tasso Indicizzato", l'ammontare di ciascuna rata del canone di locazione, escluso l'eventuale anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, sarà soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro, sulla base di quanto di seguito specificato.

Per ciascun periodo di indicizzazione verrà computato un importo di adeguamento dei canoni di locazione al Tasso di Indicizzazione secondo la seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{(\text{Tasso di Indicizzazione} - \text{Tasso di Riferimento Iniziale}) \times \text{Tempo} \times \text{Capitale Residuo}}{360}$$

Ove per "Var" si intende l'adeguamento del canone da indicizzare;

per "Tasso di Indicizzazione" si intende, per ciascun periodo di indicizzazione, il tasso corrispondente all'indice EURIBOR tre mesi 360 giorni, con data valuta pari a quella del primo giorno lavorativo (incluso) del mese precedente al mese in cui ricorre la scadenza del canone di locazione; qualora l'indice EURIBOR risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;

per "Tasso di Riferimento Iniziale" si intende il tasso corrispondente all'indice EURIBOR tre mesi 360 giorni, con data valuta pari al primo giorno lavorativo (incluso) del mese precedente al mese della data di stipula del contratto di locazione finanziaria (esclusa); qualora l'indice EURIBOR risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;

per "Tempo" si intende la differenza espressa in giorni tra la data di scadenza del canone da indicizzare (inclusa) e la data di scadenza del canone precedente (esclusa);

per "Capitale Residuo" si intende il debito residuo dopo la scadenza del canone di locazione precedente al canone da indicizzare. Qualora il giorno di rilevazione del tasso cada in un giorno festivo, la rilevazione stessa verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Per “EURIBOR” si intende il tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell’EURIBOR da parte del Comitato di gestione dell’EURIBOR, sarà utilizzato come parametro di indicizzazione l’ultima rilevazione disponibile del tasso EURIBOR.

Fermo restando tutto quanto sopra, le variazioni (in riduzione o in aumento) del canone a seguito dell’indicizzazione di cui al presente articolo saranno addebitate o accreditate al Cliente con la medesima periodicità prevista dal Contratto per la scadenza dei canoni di locazione (mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale).

Nella tabella sottostante è riportato il **Tasso leasing (fisso e variabile) massimo** praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Valore finanziato	Fino a 25.000 Euro	Oltre 25.000 euro
TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	15,6750%	12,6000%

Nell’ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di Sostituzione degli Indici, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del TUB e pubblicato sul sito internet della Banca.

Tassi effettivi globali medi (TEGM)

Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. “Legge antiusura”) e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul sito internet www.bancaifis.it nella sezione “Trasparenza” o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria.

Tasso di mora

Il tasso di mora applicato in caso di ritardo nei pagamenti è pari al “Tasso Soglia” meno 3 (tre) punti percentuali. Per “Tasso Soglia” si intende il minore tra:

- (i) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento del perfezionamento del presente Contratto;
- e
- (ii) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento della data di scadenza del pagamento dovuto.

NOTA BENE: Il tasso leasing (fisso o variabile) e il tasso di mora qualora diano luogo a una potenziale violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Legge anti usura), saranno ridotti al limite massimo consentito dalla legge.

Tipologia piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento utilizzato per il contratto di locazione finanziaria è il piano di ammortamento c.d. alla “francese”, cioè il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Nella fase iniziale con contratto si pagano soprattutto interessi e successivamente, man a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Spese e commissioni massime applicabili (al netto di I.V.A.)

Emissione/copia documenti	Duplicato cartaceo della fattura elettronica	€ 1,00
	Spese invio cartaceo documenti	€ 10,00
	Rilascio attestati e autorizzazioni	€ 60,00

	Comunicazione periodica di trasparenza	Se digitale € 0 Se cartacea € 1,00
<i>Altri costi</i>	Spese di istruttoria	Da € 100,00 a € 7.500,00
	Pagamento sanzioni amministrative	Per ciascun bene € 20,00
	Perizia	Per ciascun bene, fino ad un massimo di € 5.000,00
	Costo di gestione assicurazione	€ 35,00 al mese
	Costo di gestione del bene	importo massimo € 60,00 al mese
	Commissione per Garanzia Diretta del Fondo	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,50% ad un massimo del 1% sull'importo garantito
	<i>Spese di gestione amministrativa Fondo di Garanzia MCC</i>	€ 1.000,00
	Spese servizio Sabatini (attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter")	€ 1.000,00
	Imposta di bollo	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
<i>Costo di gestione dei pagamenti</i>	Costo di gestione dei pagamenti	€ 5,00
<i>Gestione amministrativa del contratto</i>	Cessione del contratto	€ 150,00
	Variazioni dati anagrafici tramite servizio clienti	€ 30,00
	Variazione modalità di pagamento e/o coordinate bancarie	€ 80,00
	Spese singola fattura insoluta	€ 20,00
	Spese stragiudiziali recupero crediti	Fino ad un massimo del 15% delle somme da recuperare
	Risoluzione contratto ex art. 17	€ 120,00
	Costo per la gestione della vendita del bene al Cliente	€ 220,00

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI

Portale mylfis

Il Portale mylfis è il servizio telematico riservato alle imprese e ai consumatori (come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 2005, cd. Codice del Consumo) titolari di rapporti contrattuali in essere con le società del Gruppo Banca Ifis che consente, per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza e previa attribuzione di credenziali di autenticazione, di accedere online all'area riservata, resa disponibile, per compiere operazioni dispositive, informative, la trasmissione o la ricezione di documenti informatici, a valere sui rapporti collegati di cui il cliente stesso è titolare, secondo le modalità rese di volta in volta disponibili sulla base di quanto indicato nella Guida Operativa che costituisce parte sostanziale e integrante del contratto di utilizzo del Portale mylfis. Per i termini e le condizioni che regolano il contratto del Portale mylfis si rinvia al relativo Foglio Informativo, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative (facoltative):

- 1) Polizza "All Risk":** copertura assicurativa che copre i danni materiali e diretti ai beni oggetto del Contratto di locazione finanziaria. Il Cliente provvederà alla sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione alla polizza e alla corresponsione dei premi assicurativi direttamente al Concedente.

Per determinare il costo annuo della polizza occorre moltiplicare il tasso permillare previsto per ciascuna tipologia di beni nella tabella sotto per il valore di acquisto del bene:

Tipologia di Beni	Tasso permillare lordo Cliente
Altri beni	4,00%
Macchinari e attrezzature cantiere, macchine movimento terra, macchine operatrici, macchine agricole	8,70%
Beni ad impiego mobile	11,50%
Beni vetusti	16,80%

Il premio annuo viene rateizzato in base al numero dei canoni mensili, bimestrali o trimestrali, dovuti dal Cliente a fronte del Contratto di Leasing.

Poiché il costo della copertura assicurativa dipende dalle caratteristiche del bene e dalle modalità di utilizzo del bene da parte del locatario, si riporta un esempio al fine di simulare il costo della copertura assicurativa in considerazione delle caratteristiche sotto evidenziate:

Bene oggetto del contratto:	Macchina a controllo numerico
Valore imponibile del bene (come da fattura di vendita):	€ 80.000,00
Durata del contratto:	60 mesi
Costo permillare annuo:	4,00
Costo mensile della quota assicurativa (Iva Esente Ex art.10):	€ 26,67

2) Polizza Lease & Life

Lease & Life: copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente dell'assicurato/persona designata

Lease & Life Plus: copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Totale Temporanea dell'assicurato/persona designata

Il costo complessivo di ciascuna delle suddette polizze per l'intera durata della copertura assicurativa ("Premio Totale"), è determinato applicando il Tasso Unico di Premio, previsto nella sottostante tabella, al capitale finanziato relativo al contratto di locazione finanziaria a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo versato dal cliente.

Tasso Unico di Premio (incluso di imposte)

<i>Lease&Life</i>	<i>Lease& Life Plus</i>
2,30% del capitale finanziato relativo al contratto di leasing a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo	3,85% del capitale finanziato relativo al contratto di leasing a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo

Il Premio Totale così calcolato, viene rateizzato in base al numero dei canoni mensili, bimestrali o trimestrali, dovuti dal cliente a fronte del Contratto di Leasing.

Poiché il costo della copertura assicurativa dipende dall'importo finanziato e dalla durata del contratto di locazione, si riporta un esempio al fine di simulare il costo della copertura assicurativa in considerazione delle caratteristiche sotto evidenziate:

Bene oggetto del contratto:	Trattore agricolo
Valore imponibile finanziato (al netto dell'anticipo):	€ 50.000,00
Durata del contratto:	60 mesi
Costo percentuale annuo (Lease & Life Plus):	3,85
Costo mensile della quota assicurativa (Iva Esente Ex art.10):	€ 32,08

NOTA BENE: I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per una descrizione più dettagliata di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

NOTA BENE: Tutti i servizi accessori riportati nella presente sezione offerti da Banca Ifis S.p.A. sono facoltativi e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza/servizio o sottoscrivere una polizza/servizio liberamente scelti sul mercato. Si ribadisce, inoltre, che la sottoscrizione dei servizi accessori non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

RINVIO ALLE GUIDE PRATICHE DI BANCA DI ITALIA

Per la consultazione della guida pratica di Banca d'Italia relativa alla Centrale dei Rischi *"La Centrale dei Rischi in parole semplici"* si rinvia alla sezione *"Trasparenza"* del sito della Banca www.bancaifis.it.

TEMPI DELLA ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ciascuna pratica avrà durata massima di 90 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria.

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo potrà avere durata minima di 12 mesi e massima di 96 mesi e non prevede il diritto di recesso per il Cliente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La chiusura del rapporto avverrà entro 120 giorni dall'adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi posti a suo carico dopo il pagamento dell'ultimo canone.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Grave inadempimento economico

Il Concedente potrà risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente, alle scadenze stabilite. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 138 e ss. della legge 124/2017.

Nei casi di risoluzione per grave inadempimento economico, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte

la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del Concedente nei confronti del Cliente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Ulteriori gravi inadempimenti

Il Concedente potrà altresì risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di:

- a) iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e/o azioni esecutive e/o protesti a carico del Cliente;
- b) mancata trasmissione dal Cliente al Concedente del verbale di consegna e della documentazione consegnatagli dal Fornitore;
- c) diminuzione o venir meno delle garanzie sulla base delle quali è stata effettuata l'operazione;
- d) restituzione del Bene da parte del Cliente e prima della scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria, senza previo consenso del Concedente;
- e) inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi all'uso, alla manutenzione e riparazione del Bene,
- f) inadempimento anche solo parziale agli obblighi di denuncia di danno o furto ai Beni al Concedente;
- g) furto o altro evento comportante la perdita totale del Bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore.

Ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/07, la Concedente ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria se, nel corso del rapporto, emergono fattori di rischio oggettivi e/o soggettivi che determinano il deterioramento del profilo di rischio di riciclaggio del Cliente (quali ad es.: sede legale/operativa o relazioni commerciali in un Paese considerato ad alto rischio di riciclaggio, commissione di reati nel corso del rapporto contrattuale, ecc.).

In caso di applicazione della Garanzia del Fondo il Concedente, in aggiunta alle suddette ipotesi di risoluzione, potrà risolvere per inadempimento il Contratto di Locazione Finanziaria ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche nel caso in cui:

- a) il Cliente si faccia rilasciare ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento garantita dalla Garanzia del Fondo;
- b) il Cliente si renda inadempiente agli obblighi di consegna della documentazione prevista all'art. 2 dell'addendum al contratto di locazione finanziaria per l'agevolazione del Fondo di garanzia;
- c) il Cliente ponga in essere atti che comportino modifica delle condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità della Garanzia senza previo consenso del Concedente;
- d) nel caso in cui il Cliente non collabori con il Concedente al fine di adempiere eventuali richieste di Medio Credito Centrale S.p.A. (gestore del Fondo di Garanzia);
- e) il Cliente si riveli non essere in possesso dei presupposti per la concessione della Garanzia ai sensi delle Disposizioni Operative pubblicate sul sito www.fondodigaranzia.it

Il Concedente, in ogni caso, ha diritto di recedere dal contratto di locazione qualora la Garanzia venga revocata o sia dichiarata inefficace nei casi previsti dalle suddette Disposizioni Operative.

In tali ulteriori casi di risoluzione, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene e avrà il diritto di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione:

- a) di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente;
- b) di un importo - a titolo penale per l'anticipata risoluzione del Contratto - pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto dovuto dal Cliente alla fine della locazione finanziaria. Tale importo verrà aggiornato in base al tasso di attualizzazione indicato nella sezione "C-Condizioni di locazione finanziaria" delle Condizioni Particolari;
- c) di tutto quanto dovuto in caso di eventuale maggior danno al Concedente.

RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancafis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO DI RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE

L'Utilizzatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore il presumibile importo delle spese per la copia e l'invio della documentazione.

FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE

Qualora la conciliazione tra le parti fallisca o non sia applicabile, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

Il Contratto, nonché ogni obbligazione extracontrattuale derivante o comunque connessa al medesimo, sarà regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere più elevato rispetto agli altri.
Cliente/Utilizzatore	Il soggetto che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il "finanziamento" e concede il bene in locazione finanziaria.
Consumatore	È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo).
Euribor	Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Imprese di micro, piccola e media dimensione	Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti: <i>1.micro imprese:</i> imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

	2.<i>piccole imprese</i>: imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 3.<i>medie imprese</i>: imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005).
Offerta fuori sede	La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede del Concedente da parte di un soggetto terzo.
Parametro di indicizzazione	Un indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione “Principali Condizioni Economiche” del presente Foglio Informativo.
Sevizi accessori	Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro come meglio definito nella Sezione “Principali Condizioni Economiche” del presente Foglio Informativo.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Venezia - Mestre, 01/07/2025